



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. **Corte cost., 18 marzo 2022, n. 73, sulla disciplina dell'udienza pubblica nel contenzioso tributario.**

Corte di cassazione, sezioni unite civili

2. **Cass. civ., sez. un., 25 marzo 2022, n. 9775, sulla concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico.**

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. **Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2346, sulla validità degli accordi – stipulati fra enti locali e imprese energetiche - recanti misure meramente patrimoniali a carico delle imprese;**
4. **Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2022, n. 2344, deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge;**
5. **Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2022, n. 2261, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente comporta la decorrenza del termine per proporre impugnazione;**
6. **Cons. Stato, sez. II, 25 marzo 2022, n. 2219, azione di ripetizione proposta in sede di ottemperanza di una sentenza di rigetto di annullamento di un provvedimento;**
7. **T.a.r. per la Campania, sez. I, 31 marzo 2022, n. 2149, sull'esclusione da una gara pubblica per sentenza penale di condanna non definitiva;**
8. **T.a.r. per il Lazio, sez. IV, 26 marzo 2022, n. 3423, qualificazione nelle categorie prevalenti e nelle categorie obbligatorie.**

Normativa ed altre novità di interesse

9. **d.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26** - Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2022; in vigore dal 13 aprile 2022);
10. **Legge 28 marzo 2022, n. 25** - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (G.U. n. 73 del 28 marzo 2022; in vigore dal 29 marzo 2022);
11. **Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24** - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (G.U. n. 70 del 24 marzo 2022; entrata in vigore del provvedimento: 25 marzo 2022).

Corte costituzionale

(1)

La Corte si pronuncia sulla disciplina dell'udienza pubblica nel contenzioso tributario.

[Corte costituzionale, sentenza 18 marzo 2022, n. 73 – Pres. Amato, Est. San Giorgio](#)

La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 1, lettera g), numero 1), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), 32, comma 3, e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate, in riferimento agli artt. 101, 111 e 136 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Catania.

Ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni censurate, rimettendo alla valutazione discrezionale delle parti l'individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado, violerebbero l'art. 101 Cost., in quanto, in tali controversie, la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari - la quale è implicita nel precetto costituzionale che fonda l'amministrazione della giustizia sulla sovranità popolare - non potrebbe essere derogata dalla volontà dei litiganti, stante il carattere indisponibile della pretesa fiscale dedotta in giudizio.

La Corte ha, in particolare, evidenziato che il principio della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, pur trovando fondamento nel precetto racchiuso nell'art. 101, primo comma, Cost., può subire eccezioni in relazione a determinati procedimenti e in presenza di giustificazioni obiettive e razionali. Alla stregua della riforma del 1992, la pubblicità dell'udienza risulta non già esclusa, come accadeva nella normativa previgente, bensì condizionata alla presentazione, da almeno una delle parti, di un'apposita istanza di discussione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(2)

Le sezioni unite si pronunciano sulla concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 25 marzo 2022, n. 9775, Pres. Spirito, Est. Vincenti](#)

In tema di concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico in favore di un soggetto privato, con contestuale autorizzazione allo scavo, l'istanza del concessionario - con espressa assunzione dell'obbligo di rispettare anche gli impegni relativi allo scavo sanzionati con clausola penale, recepita da un regolamento comunale, per il relativo inadempimento o ritardo nell'adempimento, cui faccia seguito il rilascio del provvedimento amministrativo che richiami detto obbligo - dà luogo ad una convenzione accessiva alla concessione validamente stipulata in forma scritta *ad substantiam*, in base alla disposizione di cui all'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

(3)

Sulla validità degli accordi – stipulati fra enti locali e imprese energetiche - recanti misure meramente patrimoniali a carico delle imprese.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 marzo 2022, n. 2346 – Pres. Poli, Est. Loria](#)

In tema di validità degli accordi – stipulati fra enti locali e imprese energetiche - recanti misure meramente patrimoniali a carico delle imprese, l'art. 1, comma 953, l. n. 145 del 2018 non innova all'ordinamento giuridico – ponendo una nuova regola per una fattispecie astratta in precedenza non prevista con le medesime caratteristiche – ma conferma, ove se ne dubitasse, l'efficacia degli accordi aventi ad oggetto misure di compensazione meramente patrimoniali se stipulati prima dell'entrata in vigore delle Linee guida del 2010.

(4)

Deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 marzo 2022, n. 2344 – Pres. Poli, Est. Conforti](#)

In materia ambientale, è il titolare dell'interesse legittimo pretensivo ad ottenere una deroga ai limiti di emissioni fissati dalla legge, il quale deve fornire la prova che la concessione di tale deroga non rilevi in danno della salubrità dell'ambiente (fattispecie relativa al rilascio di una A.I.A., ex art. 29 *sexies*, d.lgs. n. 152 del 2006, che negava la deroga al superamento di emissioni di una sostanza chimica, in un collettore di scarico di reflui, che aveva contribuito ad aumentare emissioni odorigene moleste).

(5)

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente comporta la decorrenza del termine per proporre impugnazione.

[Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28 marzo 2022, n. 2261, Pres. Corradino, Est. Tulumello](#)

Il termine per impugnare un atto di adesione a convenzione decorre dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

Ha chiarito la sezione che non può farsi riferimento all'art. 41, comma 2, c.p.a. perché la norma si riferisce alla notificazione del ricorso giurisdizionale (sulla esclusione dell'applicabilità delle norme processuali in materia di notifiche alla comunicazione dei provvedimenti amministrativi, Cons. Stato, VI sez., n. 3725 del 2020).

Verrebbe semmai in (astratta) rilevanza l'art. 21-bis, l. n. 241 del 1990: ma a parte il problema qualificatorio (l'affidamento ad altra impresa come provvedimento limitativo della sfera giuridica: nel senso ritenuto dalla norma) il solo fatto che un soggetto sia citato nella motivazione del provvedimento (peraltro indirettamente, come nel caso di specie) non lo trasforma in destinatario diretto dello stesso.

Non soltanto dunque la pubblicazione sul sito era sufficiente – in fatto e in diritto - a far percepire il contenuto e la lesività del provvedimento: ma, analogamente a quanto accade nei procedimenti di evidenza pubblica che vedono coinvolte più imprese, e che si concludono con l'aggiudicazione, anche nella fattispecie concreta oggetto del giudizio l'impresa esclusa dalla commessa aveva un identico onere di verifica della pubblicazione del relativo provvedimento, dal momento che essa stessa tentava di impedire in via stragiudiziale l'adozione di tale – imminente – provvedimento.

(6)

Azione di ripetizione proposta in sede di ottemperanza di una sentenza di rigetto di annullamento di un provvedimento.

[Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25 marzo 2022, n. 2219, Pres. Cirillo, Est. Adesso](#)

Sono le statuizioni preordinate ad una pronuncia di accoglimento a far nascere per l'amministrazione destinataria un obbligo di ottemperanza, che può dirsi adempiuto solo se vengono posti in essere atti completamente soddisfattivi rispetto a quelle statuizioni; viceversa, le pronunce di rigetto lasciano invariato l'assetto giuridico dei rapporti precedente alla radicazione del giudizio, rimanendo indifferente che la sentenza di rigetto sia stata pronunciata in primo grado ovvero in appello, con una sentenza di riforma della pronuncia di accoglimento emessa dal primo giudice; ne consegue che il recupero delle somme indebitamente corrisposte non può avvenire con la richiesta di ottemperanza alla sentenza che si è limitata a respingere il ricorso della parte privata.

(7)

La causa di esclusione da un appalto pubblico per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di una specifica disposizione normativa, non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.

[T.a.r. per la Campania, sezione I, sentenza 31 marzo 2022, n. 2149 – Pres. Palliggiano, Est. Esposito](#)

Il T.a.r. ha precisato che allorquando un'impresa sia esclusa dalla gara d'appalto per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-*bis* dell'art. 80 del d.lgs.

n. 50 del 2016 alla sentenza penale definitiva ovvero alla esclusione disposta con provvedimento amministrativo), è direttamente applicabile l'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, con la conseguenza che la causa di esclusione non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.

(8)

Qualificazione nelle categorie prevalenti e nelle categorie obbligatorie.

[T.a.r. per il Lazio, sezione IV, sentenza 26 marzo 2022, n. 3423 – Pres. Politi, Est. Scali](#)

La regola contenuta nell'art. 92, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010 - secondo cui è sufficiente la qualifica nella sola categoria prevalente, ove capiente per l'importo totale dei lavori, per colmare il *deficit* di qualificazione nelle categorie scorporabili - non può applicarsi alle categorie a qualificazione obbligatoria, ostandovi l'esigenza, avvertita dal legislatore con la previsione di tali categorie, di garantire il possesso di un livello minimo di qualificazione tecnica, ai fini della partecipazione alla gara e della conseguente esecuzione dei lavori.

L'art. 12, comma 2, d.l. n. 47 del 2014, nel porre un divieto all'operatore in possesso della qualificazione nella sola categoria prevalente di eseguire le lavorazioni riconducibili alla categoria OS34 "se privo delle relative adeguate qualificazioni" (lett. b), chiarisce che la qualifica nella sola categoria prevalente, anche se capiente per l'importo totale dei lavori, non consente di colmare il *deficit* di qualificazione nella categoria a qualificazione obbligatoria; la previsione di cui alla lett. b) del citato art. 12, comma 2, secondo cui il mancato possesso della qualificazione obbligatoria può essere sostituito dal ricorso al subappalto, rende evidente che tale istituto viene in rilievo in sede di partecipazione alla gara in quanto "sostitutivo" del requisito di qualificazione mancante.

Il concorrente privo delle qualificazioni obbligatorie richieste dalla legge per l'esecuzione di determinate categorie di lavori, in alternativa al subappalto necessario, può ricorrere all'avvalimento oppure inserire nel RTI un operatore che sia qualificato ad eseguire le lavorazioni nella misura minima richiesta dalla legge o dal bando; se il modulo organizzativo prescelto dal concorrente per l'esecuzione dei lavori di cui alle categorie a qualificazione obbligatoria è un raggruppamento orizzontale, è necessario che ciascuna delle mandanti dello stesso possieda i requisiti nella misura minima del 10% di quelli richiesti nel bando di gara per l'impresa singola, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010.

Ha aggiunto il T.a.r. che la riprova che non si possa prescindere da una valida attestazione SOA nella categoria a qualificazione obbligatoria nella misura richiesta dalla legge o dal bando, peraltro, è confermato dal divieto, contenuto nella previsione in esame, di eseguire le corrispondenti prestazioni da parte dell'operatore economico che ne sia privo.

Normativa ed altre novità di interesse

(9)

[d.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26](#) - Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2022; in vigore dal 13 aprile 2022);

(10)

[Legge 28 marzo 2022, n. 25](#) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (G.U. n. 73 del 28 marzo 2022; in vigore dal 29 marzo 2022);

(11)

[Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24](#) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (G.U. n. 70 del 24 marzo 2022; in vigore dal 25 marzo 2022).